

Prot. 3524/18



Tribunale Ordinario di Perugia

Procura della Repubblica

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica
in relazione al disposto dell'art. 132 bis disp att. c.p.p.

Osservano

Il Consiglio Superiore della Magistratura, adottando una risoluzione ricognitiva in tema di priorità nella trattazione degli affari penali, ha significativamente affermato che *“i dirigenti degli uffici (inquirenti e giudicanti) possono e devono, nell'ambito delle loro competenze in tema di amministrazione della giurisdizione, adottare iniziative e provvedimenti idonei a razionalizzare la trattazione degli affari e l'impiego, a tal fine, delle (scarse) risorse disponibili”* (risoluzione del 09.11.2006). *“In tale ottica le scelte organizzative adottate sono correttamente collocabili nell'ambito del sistema tabellare, assicurando in tal modo predeterminazione, uniformità e trasparenza, e dimostrano la capacità e volontà dei dirigenti degli uffici di non rassegnarsi a una giurisdizione che produce disservizio, assumendosi la responsabilità di formulare progetti di organizzazione che, sulla base dell'elevato numero degli affari da trattare e preso atto delle risorse umane e materiali disponibili, esplicitino le scelte di intervento adottate per pervenire a risultati possibili e apprezzabili”* (risoluzione 09.11.2006).

Ancora, nella risoluzione del 09 luglio 2014, adottata nella stessa materia il Consiglio Superiore ha rilevato che *“... Fermo restando, infatti, il principio di “non ingerenza” rispetto alla celere trattazione delle priorità legali, e ribadita l'impossibilità di autorizzare di diritto (o tollerare di fatto) qualsivoglia forma di definitivo “accantonamento” di procedimenti (così abbandonando intere categorie di reati ad un destino certo di estinzione per prescrizione), si impone un mutamento di prospettiva che collochi il rischio prescrizione su di un piano paritario (e non più oggettivamente preminente, come nell'ottica abbracciata dalla risoluzione del 13 novembre 2008) rispetto agli altri criteri di individuazione di priorità ulteriori rispetto a quelle legali, costituiti dalla gravità e dalla concreta offensività del reato, dalla soggettività del reo, dal pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dall'interesse (anche civilistico) della persona offesa”*.

Nella delibera da ultimo richiamata si è osservato inoltre, anche con riferimento a precedente risoluzione consiliare del 13.11.2008 che si occupava, in relazione all'organizzazione degli uffici, delle conseguenze dell'applicazione degli artt. 2-bis1 e 2-ter2 del d.l. 23 maggio 2008 n. 92, concernente misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, che *“l'imprescindibile implicazione che la selezione di priorità comporta sul principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale” e sul suo corretto, puntuale ed uniforme esercizio, implica la necessità che il dirigente dell'ufficio giudicante intervenga al riguardo mediante un opportuno concerto con il procuratore della Repubblica.*

Più recentemente il CSM in una risposta a quesito del la risposta a quesito dell'11 maggio 2016 ha conclusivamente affermato che

1) E' preciso compito del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica individuare, in applicazione dei descritti principi di coordinamento e leale collaborazione, i moduli attuativi delle priorità e della gestione dei flussi di affari, con il comune obiettivo di evitare determinazioni unilaterali, anche tenendo conto delle valutazioni compiute in sede di conferenza distrettuale.

2) In mancanza di modalità concertate fra gli uffici, anche sollecitate dal Presidente della Corte d'appello e dal Procuratore generale;

- il Procuratore della Repubblica, a fronte della constatazione della assenza di concerto e della concreta e diffusa impossibilità -- per l'ingente mole dei carichi di lavoro -- di definizione dei processi in fase dibattimentale nel termine prescrizionale, deve valutare ogni soluzione alternativa alla massiva richiesta di fissazione di udienza per tutte le tipologie di reati ex art. 550 c.p.p., che determinerebbe inevitabili criticità in termini di efficienza, efficacia e trasparenza del complessivo esercizio dell'attività giudiziaria.

... omissis ...

3) i provvedimenti in materia di priorità, degli uffici giudicanti e requirenti, anche laddove non assunti nelle forme tabellari, vanno adottati sentiti i magistrati dell'ufficio e trasmessi al Consiglio superiore della magistratura previo parere del Consiglio giudiziario.

Sulla base di tali premesse e delle previsioni contenute nella circolare del CSM sulle tabelle 2017-2019, è stata tenuta una riunione preliminare tra i giudici del settore penale del Tribunale e la Procura della Repubblica, con la partecipazione del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica. Condivise le scelte di base sulla necessità di definire criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali è quindi stato avviato un "tavolo tecnico" tra i magistrati giudicanti del settore penale (rappresentanti del dibattimento e dell'Ufficio GIP – GUP) e i rappresentanti della Procura.

In linea generale va rilevato che la possibilità di trattare prioritariamente e, quindi, in tempi ravvicinati, tutti i processi indicati all'art. 132 bis c.p.p. va necessariamente rapportata alla capacità di definizione dei processi e alle pendenze medie dei ruoli in riferimento al numero delle udienze che possono essere tenute. Ciò per l'ovvia considerazione per cui solo una pendenza media (individuabile in 200/300 processi nel settore monocratico, in rapporto a una media di 4/5 udienze per ciascun giudice monocratico al mese e in circa 70-80 processi nel settore collegiale in rapporto a 4/5 udienze mensili per ciascun collegio) consente fissazioni e rinvii a breve termine per tutti i procedimenti indicati dalla disposizione richiamata.

La situazione in questo Tribunale si manifesta in modo molto difforme dalla prospettazione ottimale. Per la significatività della verifica si confrontano le sopravvenienze e le capacità di smaltimento dell'ultimo biennio.

Settore collegiale.

Anno 2016

Pendenze inizio periodo	Sopravvenienze	Definizioni	Pendenze fine periodo
401	142	94	449

Anno 2017

Pendenze inizio periodo	Sopravvenienze	Definizioni	Pendenze fine periodo
449	94	102	441

Anno 2018 1 gennaio 31 maggio

Pendenze inizio periodo	Sopravvenienze	Definizioni	Pendenze fine periodo
441	48	50	439

Settore monocratico

Anno 2016

Pendenze inizio periodo	Sopravvenienze	Definizioni	Pendenze fine periodo
7128	3137	3118	7147

Anno 2017

Pendenze inizio periodo	Sopravvenienze	Definizioni	Pendenze fine periodo
7147	3484	3245	7386

Anno 2018 1 gennaio 31 maggio

Pendenze inizio periodo	Sopravvenienze	Definizioni	Pendenze fine periodo
7386	1744	1416	7714

Il settore collegiale è attualmente suddiviso tra due collegi, oltre un terzo collegio (con i componenti del Tribunale del Riesame e delle Misure di Prevenzione) che tratta 24 procedimenti di iscrizione più risalente (come da variazione tabellare in data 09.02.2018 provv. 31/2018).

Il settore monocratico è attualmente trattato da 5 giudici professionali con 3 udienze mensili, da 3 giudici professionali con 1 udienza mensile e da 6 giudici onorari con complessive 31 udienze mensili.

La limitatezza delle risorse chiamate a fronteggiare l'entità delle sopravvenienze e l'imprescindibile necessità, più volte richiamata da tutti i magistrati della Procura e del Tribunale, di non arretrare sul livello qualitativo della risposta giurisdizionale alla domanda di giustizia rende quindi necessario adottare criteri di priorità che tengano conto dei diversi profili indicati all'art. 132 bis disp att. c.p.p. e che, allo stesso tempo, li rendano concretamente attuabili in rapporto all'effettiva capacità di trattazione e definizione dei giudici determinata dall'entità dei ruoli.

Nell'ambito dei parametri di priorità indicati dall'art. 132 bis c.p.p occorre inoltre operare uno specifico riferimento alle peculiari forme di criminalità incidenti sul

territorio e tenere altresì in considerazione la competenza funzionale del capoluogo del distretto perugino ex art. 11 c.p.p. sul distretto romano, nonché le competenze della locale DDA, soprattutto in relazione ai fenomeni criminali che maggiormente connotano il territorio perugino.

Nella individuazione dei criteri di priorità si è poi tenuto conto anche dei principi di cui alla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

Costituisce inoltre imprescindibile rilievo quello che vede tanto più concreta la possibilità di rispettare in fase dibattimentale le priorità elaborate quanto più di esse si operi una concreta attuazione già nella fase delle indagini preliminari. Sono state quindi inserite, subito dopo le indicazioni delle priorità nella trattazione dei processi dibattimentali, le linee direttrici da rispettare già nella fase delle indagini preliminari, da ritenersi la coerente premessa delle priorità dibattimentali.

Una ragionata attuazione dei criteri di priorità coinvolge necessariamente anche i processi pendenti; va infatti considerato che, soprattutto nel settore collegiale, si riscontra un notevole numero di pendenze per ciascun collegio con conseguente elevata incidenza della prescrizione (che ovviamente può maturarsi anche in appello) e impossibilità di una trattazione strategica ordinaria. L'attuale situazione dei ruoli, già completi almeno per il prossimo semestre, richiede inoltre di adottare scelte che consentano l'attuazione immediata dei criteri di priorità anche per i nuovi procedimenti il cui inizio verrebbe altrimenti procrastinato senza termine (ai procedimenti già fissati si aggiungerebbero altri rinvii e così in successione nel periodo seguente senza mai consentire l'avvio di una diversa organizzazione).

Mediante l'applicazione dei criteri di priorità e la trattazione sequenziale dei processi anche per quelli già incardinati dovrebbe determinarsi una riduzione della pendenza e del maturarsi delle prescrizioni nonché un significativo contenimento delle rinnovazioni dibattimentali per mutamento del giudice (negativamente incidenti sulle persone offese e sui testimoni).

Considerando anche i tempi necessari alla fissazione e alla celebrazione del giudizio di secondo grado appare quindi ragionevole escludere la trattazione di processi destinati a prescrivere nella fase finale del giudizio di primo grado ovvero nelle more tra questo e il giudizio di appello. Tale trattazione, infatti, sarebbe improduttiva per i processi destinati a prescrivere e ritarderebbe un'utile definizione degli altri.

In tale quadro di riferimento, tenuto conto di quanto emerso dal tavolo tecnico tra i rappresentanti della Procura e del Tribunale (dibattimento e ufficio GIP – GUP) e di quanto emerso in occasione dell'ultima riunione alla presenza del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica nonché dell'ultima versione del “tavolo tecnico definitivo” pervenuta nel termine di 10 giorni dalla riunione congiunta con la Procura in data 21 maggio 2018,

il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica

CONCORDANO

Le seguenti linee direttrici

la Procura della Repubblica assicurerà la trattazione prioritaria per i procedimenti riguardanti i delitti di cui al successivo elenco anche attraverso la adozione di scelte investigative finalizzate alla acquisizione anticipata della prova e di scelte processuali che assicurino la più celere trattazione dell'istruttoria dibattimentale;

l'ufficio GIP/GUP assicurerà la trattazione prioritaria per i procedimenti riguardanti i delitti di cui al successivo elenco e, anche attraverso l'esercizio dei poteri di cui agli artt. 421-bis e 422 c.p.p., agevoli la più celere trattazione del procedimento nella fase dibattimentale.

A decorrere dal 1° luglio 2018 **nella formazione dei ruoli d'udienza e nella trattazione dei processi dibattimentali di nuova iscrizione** da parte del Tribunale saranno seguite le priorità sotto indicate, indicate distintamente per il giudice collegiale e per il giudice monocratico.

Tribunale in composizione collegiale

a. Processi con imputati sottoposti a misura cautelare della custodia in carcere o arresti domiciliari per tale causa

b. Procedimenti ex art. 11 c.p.p. per reati dolosi nei quali il magistrato, tuttora in servizio, riveste la qualità di imputato;

c. Associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p.

d. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ex art. 74 DPR 309/90 nelle sole ipotesi in cui sia contestato anche l'art. 80 DPR 309/90;

e. Delitti di violenza sessuale ex art. 609 bis, salvo le ipotesi che risultino *prima facie* di minore gravità, delitti di atti sessuali con minorenni ex art. 609-quater c.p., e delitti di violenza sessuale di gruppo ex art. 609 octies c.p.

f. Delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, c.p. nell'ipotesi in cui siano stati commessi in procedimenti amministrativi ad evidenza pubblica.

g. Processi nei quali è in corso di applicazione una misura cautelare reale.

Tribunale in composizione monocratica

a. Processi con imputati sottoposti a misura cautelare della custodia in carcere o arresti domiciliari per tale causa

b. Procedimenti ex art. 11 c.p.p., per reati dolosi, nei quali il magistrato, tuttora in servizio, riveste la qualità di imputato.

c. Delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. per cui sia in corso o in precedenza sia stata applicata una misura cautelare personale

d. Delitti di cui agli artt. 589, 590 aggravate ex artt. 583, 585 conseguenti a colpa professionale o relativi alla sicurezza sul lavoro, 589 bis c.p.

e. Processi nei quali è in corso di applicazione una misura cautelare reale.

Il carattere prioritario del processo comporterà:

a) una fissazione della prima udienza entro un termine breve;

b) la conclusione, salvo ipotesi di particolare complessità, preferibilmente, nell'arco temporale più breve come consentito dal ruolo di ciascuno e/o del collegio.

Rimane comunque nella facoltà del Giudice la trattazione di processi di specifica gravità in relazione agli interessi lesi eventualmente non compresi nelle categorie prima indicate, ovvero di pronta soluzione, in deroga ai criteri di priorità elencati.

E' ancora nella facoltà dei magistrati, al momento della valutazione concreta dei procedimenti, di escludere dalla trattazione prioritaria quelli che, pur astrattamente rientranti nei criteri approvati, appaiano in concreto di scarsa gravità.

Per i **processi già pendenti dinanzi al giudice dibattimentale** saranno seguiti i seguenti criteri

In tutti i casi nei quali la prescrizione è destinata a maturarsi nei successivi 24 mesi per i delitti e nei successivi 18 mesi per le contravvenzioni non vi sia costituzione di parte civile e si riveli impossibile definire il processo nella stessa udienza in cui viene chiamato (es.: mancata comparizione dei testi già citati e necessari, istruttoria non ancora iniziata etc.), il giudice (monocratico o collegiale) rinvierà il processo a data successiva al maturarsi della prescrizione.

I processi residui dovranno essere distinti fra quelli aventi carattere prioritario - da definire in un arco temporale predeterminato - ed ordinario. Al fine di assicurare il conseguimento di tale obiettivo, i procedimenti a carattere prioritario saranno trattati con modalità sequenziale analogamente a quelli di nuova trattazione.

Nella prima fase di applicazione del protocollo, proseguendo l'operazione già iniziata alla ripresa dell'attività dopo il periodo feriale, il presidente di ciascun collegio e ciascun giudice monocratico, proseguirà/avvierà una verifica dei processi pendenti sul ruolo invitando, per la fase di verifica, la Procura e le Difese private a non citare i testi così da evitare la trattazione istruttoria dei processi e riservare il tempo all'esame dei fascicoli


pendenti sul ruolo, programmando la loro trattazione secondo il criterio “sequenziale” concordato nei criteri di priorità.

Si comunichi a tutti i Giudici del Tribunale , al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e alla Camera penale.

Perugia 03.10.2018

Il Procuratore della Repubblica

Luigi De Ficchy



Il Presidente del Tribunale

Mariella Roberti

